



XII LEGISLATURA

**SEGNALAZIONE DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI
PREVISTI DALLE LEGGI APPROVATE DAL CONSIGLIO REGIONALE**

LEGGE REGIONALE 10 OTTOBRE 2023 N. 12

**DISPOSIZIONI VOLTE A FAVORIRE LA CIRCOLAZIONE DEI CREDITI FISCALI DERIVANTI
DAGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 119 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34
(MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL'ECONOMIA,
NONCHÉ DI POLITICHE SOCIALI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19),
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77**

Il presente lavoro intende segnalare i principali adempimenti contenuti nelle leggi regionali approvate dal Consiglio.

Si articola in schede sintetiche che evidenziano, per ciascuna legge, le tipologie di adempimento, i soggetti tenuti alla realizzazione, le relative scadenze nonché, laddove presenti, le clausole valutative.

L'obiettivo della segnalazione è offrire ai Consiglieri regionali e agli operatori del diritto informazioni utili per la successiva verifica dell'attuazione delle leggi.

Pubblicazione a cura

dell'Area assistenza tecnico legislativa, monitoraggio e attuazione delle leggi, adempimenti derivanti dall'appartenenza all'UE

Redazione Paola Carra

☎ 06.6593.2388 ✉ pcarra@regione.lazio.it

LEGGE REGIONALE 10 OTTOBRE 2023 N. 12

DISPOSIZIONI VOLTE A FAVORIRE LA CIRCOLAZIONE DEI CREDITI FISCALI DERIVANTI DAGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 119 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 (MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL'ECONOMIA, NONCHÉ DI POLITICHE SOCIALI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19) CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione 10 ottobre 2023 n. 81, s.o. n. 1, è entrata in vigore l'11 ottobre 2023

ADEMPIMENTO PREVISTO LR 12/2023	SOGGETTO ATTUATORE	TIPOLOGIA DI ATTO	SCADENZA
ART. 3 disciplinare le modalità di attuazione di quanto previsto all'articolo 2 ¹	Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente	deliberazione	entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge (10 novembre 2023)

¹ nell'ambito di un ruolo attivo della Regione nella circolazione dei crediti fiscali derivanti dalle spese sostenute per interventi di efficienza energetica, recupero del patrimonio edilizio e riduzione del rischio sismico su edifici e unità immobiliari effettuati da imprese aventi sede legale e operativa nel territorio regionale, l'art. 2 pone in capo alla Regione queste azioni:

- monitorare l'andamento degli interventi e dei crediti fiscali, anche istituendo una piattaforma elettronica
- favorire il trasferimento dei crediti fiscali
- promuovere l'acquisto annuale dei crediti fiscali dagli istituti di credito
- promuovere l'acquisto dei crediti fiscali da parte dei fornitori del sistema regionale
- stabilire criteri per la valutazione della consistenza della capacità di compensazione degli enti pubblici economici regionali e delle società controllate dalla regione.